



**CONVENZIONE TRA IL \_\_\_\_\_  
E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DIDA  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**

**PREMESSO CHE**

Per comune volontà dell'Università di Firenze e dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa ormai da quindici anni sono presenti nel centro di Empoli i due Corsi di Laurea triennale in Pianificazione della città del territorio e del paesaggio e magistrale in Pianificazione e progettazione della città e del territorio, dove ha sede il Laboratorio "Piani e Progetti per la Città e il Territorio" afferente al sistema dei Laboratori di Ricerca DidALabs del Dipartimento di Architettura.

Da allora essi svolgono regolarmente l'attività didattica istituzionale e promuovono sperimentazioni progettuali e attività di ricerca interessanti in prevalenza il territorio che li ospita, confrontandosi con le varie problematiche territoriali emergenti nei campi della pianificazione e della progettazione urbanistica; da tale attività i due enti traggono un reciproco beneficio.

Assieme e congiuntamente il Dipartimento di Architettura (DIDA), ed il \_\_\_\_\_ hanno dichiarato un interesse condiviso nelle esigenze di sviluppare congiuntamente attività di ricerca, formazione e di sperimentazione progettuale sui temi di riqualificazione e il rinnovamento della città e del territorio come una delle azioni primarie per lo sviluppo sociale, culturale ed economico di una comunità, sottoscrivendo un Protocollo d'Intesa in data \_\_\_\_\_.

E' pertanto comune interesse dell'Università di Firenze e, più nello specifico, del Dipartimento di Architettura (DIDA), e del \_\_\_\_\_ promuovere studi e ricerche di reciproco interesse con particolare riferimento a quegli studi che possano rimandare sia ad una dimensione teorica, sia alla necessità di verifiche sperimentali e operative su specifiche problematiche emergenti dai territori.

La presente convenzione rientra nella tipologia A3 ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto A del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi.

L'unità amministrativa ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del Consiglio del ... (oppure il Direttore porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile)

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra il \_\_\_\_\_, di seguito indicato "Comune", qui rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, domiciliato e residente per la carica nel Palazzo Comunale, il quale agisce in qualità di \_\_\_\_\_ - in applicazione dell'art. \_\_\_\_\_, dello statuto Comunale, nonché dell'art. 75 del regolamento per la disciplina dei contratti, C.F./ P.IVA



del \_\_\_\_\_;

e

Il Dipartimento di Architettura-DIDA dell'Università degli Studi di Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA c.f. e P.I. 01279680480 in seguito indicata come "Dipartimento", rappresentata dal Prof. Saverio Mecca nato a Castel del Piano (GR) il 14 giugno 1952, in qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art.5, commi 2 e 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026 (405) del 08 maggio 2014.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 - Oggetto della convenzione

Il Dipartimento si impegna, tramite il Laboratorio di Ricerca DidALab "*Piani e Progetti per la Città e il Territorio*" con sede a Empoli a fornire al \_\_\_\_\_ la collaborazione tecnica e metodologica per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, sono indicati in allegato (Allegato tecnico) al presente atto.

### ARTICOLO 2 - Responsabile scientifico

Responsabile scientifico dell'attività di supporto è il

Prof. \_\_\_\_\_, coadiuvato dal prof. \_\_\_\_\_.

Entrambi potranno avvalersi di eventuali collaboratori.

### ARTICOLO 3 – Durata

L'attività di supporto tecnico e scientifico di cui all'art. 1 avrà decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione e si intenderà conclusa entro i successivi \_\_\_\_\_, rinnovabili tramite accordo scritto firmato da entrambe le parti.

### ARTICOLO 4 - Corrispettivi, modalità di pagamento, e tracciabilità

L'importo complessivo dell'attività di supporto tecnico e scientifico di cui all'art. 1 è di Euro \_\_\_\_\_ + IVA.

Il pagamento verrà effettuato dal Comune, dietro presentazione da parte della Università di Firenze di regolari fatture elettroniche, come disciplinate dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), modificata dal D.Lgs 201/2011.

Il versamento avverrà sul c/c n. 000041126939, IBAN IT 88 A 02008 02837 000041126939 intestato al Università di Firenze - a favore del Dipartimento di



Architettura DiDA - presso Banca Unicredit via dei Vecchietti, 11 Firenze, con le seguenti modalità :

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

La cifra pari al 10% dell'importo di convenzione è destinata alle necessità economiche dei CdL in Pianificazione del Polo Empolese (classi L21 e LM48). L'amministratore di suddetta cifra è il Direttore Scientifico del DidALab "Piani e Progetti per la Città e il Territorio" così come previsto dall'art.7 del Regolamento del Laboratorio.

### **ARTICOLO 5 - Proprietà intellettuale**

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano di titolarità e proprietà della parte medesima.

I risultati della ricerca sono di proprietà del ente \_\_\_\_\_, fatti salvi i diritti sulle invenzioni brevettabili, che sono specificamente disciplinati. In ogni caso, come da previsione legislativa non derogabile, se l'attività di ricerca svolta dal personale dell'Università nell'ambito della commessa conduce, autonomamente o congiuntamente col committente o altri partner, a un'invenzione brevettabile (o soggetta ad altro diritto di proprietà intellettuale), lo sesso personale ha il diritto morale a venire riconosciuto come autore dell'invenzione.

Le parti riconoscono che per la natura dell'oggetto, non si prevede che l'attività svolta dall'unità amministrativa possa comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Il \_\_\_\_\_ e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, si impegnano ad utilizzare dati, elaborati, e materiali documentari vari prodotti, in maniera congiunta o concordata preventivamente tra i soggetti della collaborazione.

Resta concordato che è comunque consentito al \_\_\_\_\_ l'accesso gratuito all'intera documentazione.

### **ARTICOLO 6 - Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza**

Sono garantiti al Committente e all'Università i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le parti.

L'unità amministrativa ed il personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

L'unità amministrativa vigila affinché il lavoro svolto non venga portato a conoscenza di terzi ed estende al proprio personale l'obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo. L'unità amministrativa è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà del Committente, messi a disposizione dell'unità amministrativa per lo svolgimento del servizio affidato. Il Committente è tenuto a mantenere riservate le conoscenze pregresse messe a disposizione dall'unità amministrativa nello svolgimento dell'affidamento.

### **ARTICOLO 7 – Tracciabilità**



L'università di Firenze – Dipartimento di Architettura è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 (nella versione ora demandata dagli artt. 6 e 7 del decreto legge 12.11.2010, n. 187, convertito con modificazioni, in legge 17.12.2010, n. 217), a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente servizio, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testè richiamata.

A tal fine si specifica che:

- il Codice (CIG) è il seguente \_\_\_\_\_;
- il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente Codice 000041126939, IBAN IT 88 A 02008 02837 000041126939;
- i soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono i Sigg: (...)

L'università si impegna a comunicare tempestivamente al \_\_\_\_\_ ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma che precede.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato art. 3 comma 9 bis della legge 13.08.2010, n. 136 (nel testo risultante dagli artt. 6 e 7 del decreto legge n. 187/2010, più sopra richiamato) costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 8 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno risolte dalla Magistratura competente e non si farà ricorso a collegi arbitrali.

#### **ARTICOLO 9 – Spese**

Tutte le spese del presente contratto, nonché quelle dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte dall'Università di Firenze.

L'I.V.A. sarà assolta a termini di legge. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 16.04.1986 N° 131 in quanto atto soggetto ad I.V.A.

**L'imposta di bollo è assolta con pagamento ----- sostitutivo delle marche da bollo e la successiva apposizione delle stesse sulla copia analogica del presente atto, conservati agli atti dell'ufficio.**

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/2006 e degli articoli 20 e 21 del DLgs 85/2005, è stato scritto mediante l'uso ed il controllo degli strumenti informatici su N° --- pagine a video, escluse le firme.

Le parti, riconosciuto il documento conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del DLgs 82/2005.

I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'art. 1 lettera f) del D.lgs 82/2005. **Segnatamente la firma digitale dell'Arch. \_\_\_\_\_ (Comune di \_\_\_\_\_) è**

